



TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Procedure Concorsuali

R.G. n. 01/24 proc. un.

IL GIUDICE

letto il ricorso depositato da Normalenti Pierluigi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e la documentazione allegata;
visto il proprio decreto emesso in data 05/01/2024;
uditi il debitore ed il gestore della crisi alle udienze del 23/01/2024 e 09/04/2024;
vista la ulteriore documentazione depositata,

OSSERVA

1. Competenza

Questo Tribunale, avendo il ricorrente il proprio COMI in luogo ricompreso nel suo Circondario, in quanto ha la propria residenza in Castro dei Volsci (FR), è competente ad esaminare la domanda.

2. Qualifica di consumatore

Il debitore, essendo persona fisica non svolgente attività di impresa o professionale, è un consumatore, per cui può accedere alla procedura di cui al ricorso.

3. Sovraindebitamento

Il medesimo versa in evidente stato di sovraindebitamento: il Normalenti, infatti, che confessa di essere addirittura insolvente, anche liquidando tutto il suo patrimonio mai potrebbe fare fronte integralmente alla propria esposizione debitoria.

4. Documentazione depositata

Nel proprio decreto emesso in data 05/01/2024, questo giudice aveva evidenziato che difettava l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle relative cause di prelazione. La documentazione oggi depositata, invece, è quella prevista dalla legge, in quanto sono stati prodotti: a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) documentazione attestante la consistenza e la composizione del patrimonio; c) documentazione attestante l'insussistenza di atti di straordinaria amministrazione compiuti

negli ultimi cinque anni; d) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) l'elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

5. Relazione dell'OCC

La relazione del gestore della crisi è completa, in quanto contiene: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura; d) la valutazione circa la diligenza del soggetto finanziatore nel valutare il merito creditizio del debitore.

6. Fattibilità del piano

Venendo alla fattibilità del piano, si osserva quanto segue.

6.1. fattibilità giuridica

6.1.1. Criticità evidenziate

Nel proprio decreto emesso in data 05/01/2024, questo giudice aveva evidenziato alcune criticità, le quali sono così sintetizzabili: a) la falcidia dei crediti privilegiati non era stata effettuata nel rispetto delle norme di legge; b) la moratoria per il pagamento dei crediti privilegiati, così come prevista, non era ammissibile; c) di conseguenza, l'attestazione sulla fattibilità del piano era carente.

6.1.2. Falcidia dei creditori chirografari

Innanzitutto, la falcidia oggi attiene al solo credito ipotecario, per cui è venuta meno la criticità relativa ai crediti assistiti da privilegio generale.

In secondo luogo, l'applicazione, con riferimento al credito ipotecario, dell'art. 67, comma 4, CCII, è suffragata dalla corretta determinazione ed indicazione del valore di liquidazione del bene su cui grava la garanzia (sulla base di idonea perizia di stima) e dall'attestazione resa dall'OCC.

In terzo luogo, la quota di credito degradata a chirografo è stata correttamente appostata fra i crediti chirografari ed è previsto il soddisfacimento in misura eguale agli altri crediti della medesima natura.

6.1.3. Moratoria nel pagamento dei crediti privilegiati

Quanto alla moratoria nel pagamento del credito assistito da ipoteca, il debitore ha oggi proposto di ristorare il danno derivante dal ritardato pagamento corrispondendo al creditore una somma pari agli interessi legali sul credito, il che è conforme all'orientamento della

Suprema Corte, la quale, con riferimento al concordato preventivo, ha affermato che *“la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, sicché l’adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura fallimentare equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione del ritardo, rispetto ai tempi ordinari del fallimento, con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme spettanti; ne consegue che, una volta determinata percentualmente l’entità di tale perdita, la partecipazione al voto dei creditori privilegiati, ai sensi dell’art. 127, comma 4, l.fall., resta determinata entro detta misura e non si estende all’intero credito privilegiato”* (Cass. 31 ottobre 2016, n. 22045).

Pertanto, è ammissibile un pagamento dilazionato dei creditori privilegiati, ma esso non equivale al pagamento integrale ed immediato, per cui è necessario che il sacrificio conseguente all’adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura sia compensato dal ristoro della perdita conseguente al ritardo con cui i creditori percepiscono quanto loro dovuto, il che è avvenuto nel caso che occupa.

Ne consegue che è superflua, a tal fine, la relazione dell’OCC attestante il carattere non pregiudizievole del trattamento (cronologico) riservato ai creditori privilegiati rispetto a quello che otterrebbero in caso di liquidazione, in quanto non si tratta di accertare alcun valore di liquidazione, ma una perdita economica.

6.2. Fattibilità economica

Quanto alla fattibilità economica, la struttura del piano è assai semplice: la somma necessaria per adempiere alle obbligazioni nascenti dalla proposta proviene dal patrimonio del debitore e consiste in una quota del rateo di pensione che costui percepisce (ossia la somma che residua detratto l’importo necessario per i suoi bisogni personali).

Ne consegue che, trattandosi di importo di certa riscossione, il piano è astrattamente fattibile. Resta, in verità, la criticità relativa ai tempi di esecuzione del piano (10 anni), ma in questa sede il giudizio del Tribunale non attiene (più) alla concreta fattibilità del piano medesimo, bensì alla manifesta non fattibilità: in sede di ammissione, infatti, il giudice deve verificare unicamente che la proposta ed il piano siano ammissibili (art. 70 CCII).

Ebbene, tale giudizio, oggi, non può, attesa la certezza della fonte delle risorse, che essere negativo, nel senso che il piano non è manifestamente infattibile.

7. Convenienza della proposta

Nel proprio decreto emesso in data 05/01/2024, questo giudice aveva evidenziato che la valutazione sulla convenienza della proposta era carente.

Oggi, invece, il gestore della crisi ha rimodulato il proprio giudizio, evidenziando che in sede di liquidazione, atteso il valore dell'immobile di proprietà del debitore, i creditori non potrebbero essere soddisfatti in egual modo.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Quanto alla convenienza, la verifica oggi attiene non già al miglior soddisfacimento in sede liquidatoria ma al soddisfacimento “*in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria*” (art. 70, comma 9, CCII).

Come si è detto, il gestore della crisi ritiene che in sede di liquidazione, atteso il valore dell'immobile di proprietà del debitore, i creditori non potrebbero essere soddisfatti in egual modo.

In realtà non si tiene conto del rateo di pensione percepito dal Normalenti, che sarebbe risorsa parzialmente disponibile anche in sede liquidatoria. Purtuttavia, anche considerando quest'ultimo (per la quota non riservata al debitore per il suo mantenimento) come parte dell'attivo della liquidazione, di fatto i creditori sarebbero comunque soddisfatti, nella suddetta sede, o in misura inferiore o, al limite, in pari misura rispetto a quanto previsto nella proposta. Difatti, atteso il valore di liquidazione dell'unico bene allocabile sul mercato, ossia dell'immobile di proprietà del Normalenti, la procedura liquidatoria dovrebbe ovviamente arrestarsi dopo la sua vendita, non residuando più beni da liquidare, con la conseguenza che tutti i creditori potrebbero contare solo sui ratei di pensione percepiti fino a quel momento, ossia che i crediti chirografari rimarrebbero, nella sostanza, insoddisfatti. In esecuzione del piano, invece, detti ratei vengono messi a disposizione per un tempo ben più ampio, il che consente al creditore ipotecario di ottenere anche una somma a titolo di danno da ritardato pagamento ed una parziale soddisfazione del credito degradato a chirografo ed agli altri creditori chirografari di ottenere un parziale soddisfacimento, laddove, invece, nulla percepirebbero in seno alla liquidazione controllata.

8. Meritevolezza

Quanto alle cause del sovraindebitamento, si osserva che il consumatore meritevole prefigurato dal legislatore, atteso il riferimento alla colpa grave, corrisponde a quello che nei paesi anglosassoni viene definito *well educated middle-class consumer*, cioè a colui che è capace di tutelarsi da solo poiché in grado di comprendere le informazioni che gli vengono fornite, ossia un soggetto che ha bisogno della procedura in questione solo in seguito ad accadimenti che sono, nella sostanza, imprevedibili (morte, malattia, perdita del lavoro, ecc.).

Detta interpretazione, del resto, si impone perché l'opposto orientamento - secondo cui il consumatore è un soggetto non in grado di gestire adeguatamente le risorse di cui dispone e che fa ricorso al credito sopravvalutando le proprie capacità patrimoniali - importa la tacita abrogazione dell'art. 69, comma 1, CCII e rende pure irrilevante la relazione che l'OCC deve rendere ai sensi dell'art.68, comma 2, lettera a), CCII.

Nel caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta si evince quanto segue.

Il ricorrente, a seguito della separazione dalla moglie, ha fatto ricorso al credito per sostenere le spese legate all'acquisto della nuova casa, contraendo un mutuo con la BCC di Roma (di seguito anche "Banca").

In data 15/04/2019, il Normalenti è stato colpito da un ictus cerebrale e poi ha subito una frattura al femore, mentre prima ancora gli era stato diagnosticato un tumore endocrino.

Nella sostanza, a causa del suo stato di malattia, l'odierno istante è stato impossibilitato a provvedere al pagamento delle rate del mutuo, per cui la Banca ha avviato l'azione esecutiva sull'immobile acquistato.

Ne consegue che il sovraindebitamento non è connesso ad un comportamento gravemente colposo del debitore, ma ad un fatto a lui non imputabile, ossia la malattia, la quale gli ha impedito adempiere alle obbligazioni in precedenza assunte.

9. Conclusioni

In conclusione, la domanda è ammissibile.

10. Misure protettive

La prosecuzione della procedura esecutiva avviata dalla Banca può all'evidenza pregiudicare la futura esecuzione del piano e, con essa, il buon esito della procedura.

L'istanza relativa alle misure protettive, pertanto, va accolta.

P.Q.M.

1. dispone che il presente decreto, unitamente alla proposta ed al piano, siano pubblicati, a cura dell'OCC, nell'apposita area del sito *web* del Tribunale o del Ministero della giustizia;
2. dispone che l'OCC comunichi, entro trenta giorni, i suddetti documenti a tutti i creditori;
3. avverte i creditori che: a) ricevuta la comunicazione di cui sopra essi devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, atteso che, in difetto, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria; b) nei venti giorni successivi alla comunicazione possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, da indicarsi nella comunicazione;

4. dispone che l'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra, sentita la debitrice, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;
5. dispone il divieto, per i creditori anteriori, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice;
6. manda alla Cancelleria per le comunicazioni alla debitrice ed all'OCC.

Frosinone, 12/04/2024

IL GIUDICE
dott. Andrea Petteruti

STUDIO LEGALE
AVV. DANIELE RESTORI
Viale Fratti n. 7 - 43121 Parma (PR)
tel. 0521.200500 - fax 0521.508611
e-mail: restoridaniele@gmail.com

TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

PIANO di RISTRUTTURAZIONE dei DEBITI per superare la crisi
da sovraindebitamento ai sensi dell'artt. 67 e segg. del C.C.I.I.

Il sig. Pier Luigi NORMALENTI (C.F. NRM PLG 54A05 H501B), nato il 05/01/1954 a Roma e residente in Castro dei Volsci (FR), via San Nicola n. 9, elettivamente domiciliato presso la persona dell'Avv.to Daniele Restori (C.F. RST DNL 87E18 F463A), con studio in Parma (PR), viale Fratti n. 7, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del presente ricorso, ed il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec avvdanielerestori@pec.giuffre.it o al numero di fax 0521/508611, espone quanto segue.

Il presente atto viene predisposto con l'ausilio e l'assistenza della dott.ssa Lara Martini (C.F. MRT LRA 69S64 L219B, mail laramartini@inwind.it e pec martinilara@pec.it), dottoressa commercialista iscritta all'Ordine di Frosinone al n. 528, con studio in Frosinone (FR), via Marco Tullio Cicerone n. 240, nominata Gestore della Crisi da Sovraindebitamento dall'O.C.C. da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Frosinone, con provvedimento in data 15/05/2023.

Sommario:

1. Premessa.
2. Sulla sussistenza dei presupposti di ammissibilità della proposta.
3. Esposizione debitoria e ragioni dell'indebitamento – stato della crisi.
4. Attivo.



5. Passivo.

6. Situazione reddituale – spesa media mensile – fabbisogno.

7. Valutazioni sulla situazione patrimoniale e sulla proposta del piano.
Confronto con l’alternativa liquidatoria.

1. Premessa.

Con istanza depositata in data 19 aprile 2023, Prot. OCC 6/2023, presso l’O.C.C. da Sovraindebitamento dell’ODCEC di Frosinone, il sig. Pier Luigi Normalenti chiedeva la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (doc. 1).

Ritenute sussistenti le condizioni per l’accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, l’OCC accoglieva l’istanza sopra descritta e nominava la dott.ssa Lara Martini per lo svolgimento delle funzioni di Gestore della crisi, nomina regolarmente accettata (doc. 2).

La situazione economica, patrimoniale e finanziaria del sig. Normalenti è rimasta invariata e lo stesso non ha messo in atto alcuna condotta volta ad aggravare il già precario stato di crisi.

L’istante in merito alla propria situazione economica e patrimoniale, sulla base di quanto emerso all’esito degli incontri avuti con il Gestore della Crisi, esprime l’intenzione di formulare una proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti per superare la crisi da sovraindebitamento ai sensi dell’artt. 67 e segg. del C.C.I.I., impegnandosi già da ora ad integrare i punti che dovessero essere meritevoli di chiarimenti o modifiche.

Si precisa già da ora che nel caso in cui il giudicante ritenga il piano non ammissibile giuridicamente e/o fattibile economicamente, si chiede l’apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e segg. del C.C.I.I..



2. Sulla sussistenza dei presupposti di ammissibilità della proposta.

Ricorrono, nella fattispecie *de qua*, i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 2 del C.C.I.I., e, infatti, il sig. Normalenti risulta versare in stato di sovraindebitamento, essendo evidente lo stato di insolvenza di quest'ultimo il quale non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni essendo l'attivo disponibile costituito unicamente dalla proprietà dell'immobile sito in Castro dei Volsci (FR), via San Nicola n. 9 e attualmente valutato in € 49.137,50 (doc. 3) a fronte di un passivo di oltre € 90.000.

Lo stesso, inoltre, risulta qualificabile come consumatore¹, non ha mai beneficiato dell'esdebitazione e non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (doc. 4).

In ultimo, si precisa che il ricorrente ha fornito al Gestore tutta la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

3. Esposizione debitoria e ragioni dell'indebitamento - stato della crisi.

Come si è detto, il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Tale squilibrio trova le proprie cause nelle (sfortunate) vicende familiari del sig. Normalenti che hanno impedito il regolare adempimento delle obbligazioni inerenti al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione.

¹ Art. 2 lettera e) secondo cui si definisce "...«consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;..."



Ma andiamo con ordine!

L'odierno ricorrente, a seguito della separazione dalla moglie doveva far ricorso al credito per sostenere le spese legate all'acquisto della nuova sistemazione abitativa (contraendo un mutuo con la BCC di Roma).

In data 15/04/2019, però, il sig. Normalenti veniva colpito da un ictus cerebrale (dopo che era stato recentemente diagnosticato un tumore endocrino (doc. 5)) che gli impediva di far fronte momentaneamente al pagamento delle rate del mutuo (doc. 6).

In un primo momento, era stato rassicurato sulla possibilità di una sospensione del pagamento delle rate, ma poi, mentre si trovava in ospedale, vittima di una caduta accidentale dovuta agli strascichi dell'ictus (doc. 7), con la frattura del femore, riceveva la comunicazione della banca che lo invitava a regolarizzare la posizione debitoria di 18 rate in arretrato, che non era stato in grado di pagare per poter far fronte alle cure ed alle spese di riabilitazione (per cui contrasse altri piccoli finanziamenti).

La situazione sopra esposta determinava l'istituto bancario a promuovere l'esecuzione immobiliare (RGE n. 141/23, dott.ssa Di Nicola) sull'unità immobiliare di proprietà dell'odierno ricorrente (doc. 8).

L'incalzare dei debiti (visti anche gli interessi applicati dalla Banca) ha ridotto la sig. Normalenti in una situazione di sovraindebitamento non superabile se non ricorrendo alle procedure di sovraindebitamento.

4. Attivo - Situazione Patrimoniale (doc. 15)

4.1 – Beni immobili.

L'istante è proprietario della sola unità immobiliare sita in Castro dei Volsci (FR), via San Nicola n. 9 (doc. 9), valutata in € 49.137,50 (doc. 3). La stessa viene esclusa dalla presente proposta di piano (per i motivi dell'esclusione vedasi *infra*).



4.2 – Beni mobili registrati.

L'odierno ricorrente non è proprietario di alcun bene mobile registrato come risulta dalla visura per nominativo estratta dal PRA (doc. 10).

4.3 – Quota parte dello stipendio e della pensione.

Il sig. Normalenti percepisce una pensione netta pari a circa € 1.610,00 mensili (calcolata su 12 mesi). Il livello di indebitamento in essere (sul punto vedasi *infra*) consente allo stesso di liquidare € 500,00 mensili per l'intera durata (fatti salvi gli ultimi 7 pagamenti di € 509,22 e l'ultimo di € 509,20) del piano (anni 9 e 11 mesi) per fare fronte (parzialmente) ai pregressi debiti.

5. - Passivo

A carico della ricorrente sussistono le seguenti posizioni debitorie (come da verifica del Gestore della Crisi (cfr. pag. 3 rel. part.) (doc. 16):

- a) € 62.785,95² – B.C.C. di Roma Soc. Coop. a r.l. (doc. 8);
- b) € 18.000,00 – Findomestic S.p.a.;
- c) € 5.409,73 – Younited SA;
- d) € 3.000,00 inclusi oneri di legge per i costi dell'OCC, dott.ssa Martini;
- e) € 2.000,00 inclusi oneri di legge per spese legdi, Avv. Restori (doc. 11);
- f) € 325,00 – spese di registrazione e CU;
- g) € 300,00 – fondo spese;

e così per complessivi **€ 91.820,68**

6. Situazione reddituale - spesa media mensile – fabbisogno – proposta di accordo con i creditori.

² Somma comprensiva di € 1.218,00 riferiti agli interessi maturati dal creditore ipotecario.



Le Certificazioni Uniche degli anni 2021, 2022 e 2023 (doc. 12) fotografano l'attuale situazione reddituale del sig. Normalenti, il quale percepisce una pensione di circa € 1.610,00 netti mensili (calcolato su 12 mesi).

Il fabbisogno familiare complessivo del sig. Normalenti è stato ricostruito e stimato dal Gestore della Crisi come nella tabella sotto riporta.

Descrizione	Importo mensile (in Euro)	Importo annuale (in Euro)
Tasse immobile e utenze	300,00	
Vitto	500,00	
Abbigliamento		600,00
Spese mediche		1.800,00
Varie – non prevedibili		1.200,00
TOTALE	800,00	3.600,00
Fabbisogno medio mensile	1.100,00	1.100,00 = 800,00 + 300,00 (3.600,00/12)

In considerazione di quanto sopra esposto, appare evidente che le disponibilità finanziarie ed il livello di indebitamento in essere consentono al sig. Normalenti di liquidare € 500,00 mensili (fatti salvi gli ultimi 7 pagamenti di € 509,22 e l'ultimo di € 509,20) per la durata del piano per fare fronte (integralmente) ai pregressi debiti.

Con riferimento alla durata della procedura si ritiene congruo il termine di nove (9) anni e undici (11) mesi al fine di garantire la completa soddisfazione dei creditori; è verosimile ipotizzare che la condizione reddituale di pensionato del sig. Normalenti gli consentirà di far fronte al piano per tale durata.

7. Valutazioni sulla proposta del piano. Confronto con l'alternativa liquidatoria.



I creditori del sig. Normalenti sono rappresentati dai professionisti che godono di privilegio ex art. 6, comma 1, C.C.I.I. e 2571 *bis* c.c. e dalle spese di procedura sopra indicati e qui ricordati:

- O.C.C., dott.ssa Lara Martini, per la somma di €3.000,00;
 - spese di registrazione e CU + MARCA pari ad € 325,00;
 - fondo spese pari ad € 300,00;
 - Avv. Daniele Restori per spese ed onorari per il deposito del ricorso al Tribunale di Frosinone ammontanti ad € 2.000,00;
- per un totale di € 5.625,00.

Pertanto, una volta provveduto al saldo dei crediti sopra descritti, gli importi corrisposti dal sig. Normalenti ammonteranno a € 53939,52 (€ 59.564,52 - € 5.625,00). A tale importo andranno sottratti ulteriori € 50.355,50 da destinarsi a B.C.C. di Roma Soc. Coop. a r.l. (creditore ipotecario) per adempiere a quanto previsto dall'art. 67, comma 4, C.C.I.I..

I restanti € 3.584,02 (59.564,52 – 5.625,00 – 50.355,50) verranno destinati agli ulteriori creditori chirografi (e B.C.C. di Roma Soc. Coop. a r.l. degradata in chirografo) in proporzione ai propri crediti come da seguente piano di riparto:

Creditore originario	importo residuo	Importo spettante	% riparto
Findomestic S.p.a.	€ 18.000,00	€ 1.800,00	10,00%
BCC (degradato chiro.)	€ 12.430,45	€ 1.243,05	10,00%
Younited SA	€ 5.409,73	€ 540,97	10,00%
TOTALE	€ 35.840,18	€ 3.584,02	10,00%



Si precisa già da ora che, per evitare un inutile dispendio di risorse, si ritiene opportuno che il sig. Normalenti esegua (sotto la vigilanza del Gestore, dott.ssa Martini, ex art. 71, comma 1, C.C.I.I.) i pagamenti come riportati nella Relazione (cfr. pagg. 6, 7 e 8 rel. part.).

Da quanto sopra esposto si evince che i primi 12 pagamenti (€ 5.625,00) del piano saranno destinati ai creditori ex art. 6, comma 1, C.C.I.I., alle spese di registrazione, CU + MARCA, del fondo spese e dei creditori ex art. 2571 *bis* c.c. (€ 375,00 del 12° pagamento a B.C.C. di Roma Soc. Coop. a r.l.).

I successivi 100 pagamenti mensili (€ 500,00 cadauno) del piano saranno destinati a B.C.C. di Roma Soc. Coop. a r.l. per il pagamento di quanto dovuto (€ 50.000,00) per adempiere a quanto previsto dall'art. 67, comma 4, C.C.I.I. (cfr. pagg. 6, 7 e 8 rel. part.).

Gli ultimi 7 pagamenti mensili (di € 509,22 tranne il 119° di € 509,20) per un totale di € 3.564,52 spetteranno ai creditori chirografari (tra cui il residuo debito vantato da B.C.C. di Roma Soc. Coop. a r.l. degradato, appunto, in chirografo), in proporzione al loro credito (cfr. pag. 8 rel. part.).

Da quanto sopra esposto, il piano di ristrutturazione *de quo* risulta pertanto fattibile e costituisce la forma più idonea alla risoluzione della crisi da sovraindebitamento consentendo il massimo soddisfacimento possibile dei creditori. Ed, infatti, l'ipotesi liquidatoria ex artt. 268 e segg. del C.C.I.I., **NON** prevederebbe una soddisfazione per i creditori in misura maggiore.

Sul punto v'è infatti da considerare che:

- l'immobile di proprietà del sig. Normalenti (stimato in € 49.137,50) verrebbe (s)venduto all'asta subendo sia un fisiologico deprezzamento³ che,

³ Si consideri che in Italia, solo nel 2019, il patrimonio immobiliare all'asta si è svalutato di 3,4 miliardi di euro a fronte di un valore complessivo pari a 18 miliardi di euro. Sono stati 160.594 gli immobili messi all'asta nel corso del 2019. Per un numero totale di 254.649 aste. A causa delle numerose andate deserte, gli immobili si sono svalutati mediamente del 29% nel corso dell'anno.



sull'eventuale ricavato, il gravame dei costi (di pubblicità e quant'altro) necessari per la vendita all'asta;

- nessuna somma verrebbe versata dal sig. Normalenti (€ 500,00 sarebbe necessari allo stesso per onorare il canone di locazione (e spese condominiali) che si vedrebbe costretto a stipulare);

- i costi della procedura di liquidazione controllata prevista dagli artt. 268 e segg. del C.C.I.I., sarebbero maggiori.

In conclusione, in caso di liquidazione il sig. Normalenti, dovendo sostenere le spese inerenti al canone di locazione, conferirebbe il solo immobile di proprietà dal quale, considerato quanto sopra esposto, si ricaverebbe una somma che non consentirebbe ai creditori di essere soddisfatti in misura maggiore rispetto al presente piano (privilegiato e chirografi percepirebbero lo 0%).

In subordine, nel caso in cui il giudicante ritenga il piano non ammissibile giuridicamente e/o fattibile economicamente, si chiede l'apertura della liquidazione controllata. Si precisa che in questo caso l'attivo della procedura non comprenderà la somma relativa ai versamenti mensili effettuati dal sig. Normalenti. Dato atto di ciò, il patrimonio che l'odierno ricorrente mette a disposizione dei propri creditori, in caso di liquidazione controllata ex artt. 268 e segg. del C.C.I.I., è costituito dall'unità immobiliare sita in Castro dei Volsci (FR), via San Nicola n. 9, valutata in € 49.137,50 ed oggetto della procedura esecutiva pendente avanti al Tribunale di Frosinone, RGE n. 141/2023.

Si precisa già da ora che l'attivo dovrà essere ripartito secondo l'ordine delle garanzie esistenti e delle prelazioni di legge così come saranno individuate dal Liquidatore e che il debitore entro tre anni dall'apertura della



liquidazione avrà diritto di ottenere l'esdebitazione ex art. 279 C.C.I.I. al fine di dichiarare inesigibili i crediti non soddisfatti integralmente.

Tutto ciò premesso, il sig. Pier Luigi Normalenti, come sopra rappresentato

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale di Frosinone, ritenuto sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, per le motivazioni di cui in narrativa

VOGLIA

- **Ammettere** il sig. Pier Luigi Normalenti alla procedura di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, per i motivi sopra indicati, secondo la proposta di cui al presente piano, corredata dalla relazione attestante la fattibilità dello stesso e

CONSEGUENTEMENTE

- **Disporre** la comunicazione ai creditori del piano di ristrutturazione e del decreto;

- **Disporre** che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive (nello specifico la RGE n. 141/2023 pendente avanti al Tribunale di Frosinone di cui si chiede la sospensione) né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato il piano, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

IN SUBORDINE, nell'ipotesi in cui il giudicante ritenga il piano non ammissibile giuridicamente e/o fattibile economicamente, il sig. Pier Luigi Normalenti chiede che l'Ill.mo Tribunale di Frosinone, ritenuto sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, voglia:



- **Dichiarare** aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 270 C.C.I.I.;
- **Nominare** il Liquidatore nella persona della dott.ssa Lara Martini, già nominata Gestore della Crisi da Sovraindebitamento dall'O.C.C. da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Frosinone;
- **Disporre** che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né che possano essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- **Stabilire** idonea pubblicità alla presente domanda e all'emananda sentenza;
- **Ordinare** la trascrizione della sentenza ad opera del Liquidatore;
- **Autorizzare** ai sensi dell'art. 268, comma 4, C.C.I.I., il debitore a trattenere per il mantenimento suo e della sua famiglia l'importo mensile pari ad € 1.600,00

Ai fini della disciplina del contributo unificato si dichiara che il contributo da versare per il presente procedimento è pari ad €98,00.

Si producono i seguenti documenti: 1) Istanza di nomina sig. Normalenti; 2) Nomina dott.ssa Martini; 3) Valutazione immobile, Ing. Peronti; 4) Dichiarazione sig. Normalenti; 5) Referto visita Gemelli; 6) Referto Ictus; 7) Relazione di dimissione; 8) Pignoramento immobiliare; 9) Visura immobiliare; 10) Visura PRA; 11) Preventivo / conferimento incarico Avv. Restori; 12) Certificazioni Uniche anni 2021, 2022 e 2023; 13) ISEE Normalenti; 14) Certificato di residenza e stato di famiglia sig. Normalenti; 15) Composizione patrimonio sig. Normalenti; 16) Elenco creditori sig. Normalenti.



Si producono i seguenti allegati: - Relazione ex artt. 68, comma 2, C.C.I.I.,
dott.ssa Martini del 25/03/2024.

Parma, lì 28/03/2024

Avv. Daniele Restori

Sig. Pier Luigi Normalenti



MARTINI Lara
Dottore commercialista e Revisore legale
Via Marco Tullio Cicerone 240 Frosinone
Cell. 329.4208258
C.f. MRTLRA69S64 L219B
E - mail: laramartini@inwind.it
Pec: martinilara@pec.it

TRIBUNALE DI FROSINONE

G.D. Dott. Andrea PETTERUTI

R.G. n. 1-1/24 proc. un.

**RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI
NEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
EX ART. 68, COMMA 2, CCII**

Gestore della crisi: MARTINI Lara (C.F. MRTLRA69S64L219B)

Debitore: Pier Luigi NORMALENTI (C.F. NRMPLG54A05H501B)

Assistito da Avv. Daniele RESTORI (C.F. RSTDNL87E18F463A)

La sottoscritta MARTINI Lara, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la Circostrizione del Tribunale di Frosinone al n. 528/A, all'Albo dei Gestori della Crisi d'Impresa al n. 9336, e come revisore legale iscritta al n. 105762 del Ministero di Grazia e Giustizia, quale professionista dell'Organismo di Composizione della Crisi dei dottori Commercialisti di Frosinone,

DICHIARA

- di non essere legata al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, segnatamente, non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.).

PREMESSO

Che il Sig. **Pier Luigi NORMALENTI** (C.F.NRMPLG54A05H501B), nato a Roma il 05/01/1954 e residente in Castro dei Volsci (FR), via San Nicola n. 9, elettivamente domiciliato presso la persona dell'Avv.to Daniele Restori (C.F. RSTDNL87E18F463A), con studio in Parma (PR), viale Fratti n. 7, che lo rappresenta e difende, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec avvdanielerestori@pec.giuffre.it **debitore**, ha deciso di presentare una proposta di Piano per la ristrutturazione dei debiti del Consumatore per la crisi da sovraindebitamento ai sensi degli art.67 e ss. del C.C.I.I.;

VERIFICATO

- a) che l'istante si trova in una situazione di sovraindebitamento come da art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- b) che riveste la qualifica di *consumatore* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), CCII;
- c) che ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come da allegato elenco);
- d) che non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- e) che non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- f) che la proposta di ristrutturazione dei debiti, come formulata dal debitore, contiene gli elementi previsti dall'art. 67, comma 1, CCII ed è corredata di tutta la documentazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione; in particolare:
 - 1. elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
 - 2. elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
 - 3. elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
 - 4. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
 - 5. elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

CONSIDERATO

Che la scrivente ha provveduto ad eseguire le comunicazioni previste dall'art. 68, comma 4, CCII ed a svolgere le seguenti attività istruttorie anche mediante accesso al Cassetto fiscale.

Tutto ciò dichiarato, premesso e verificato, la sottoscritta deposita ATTESTAZIONE del PIANO di RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE E RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ex artt. 68 e ss. del C.C.I.I. in vigore.

1. VERIFICHE PRELIMINARI

1.1. Verifica del sovraindebitamento e dell'elenco dei creditori

L'attivo patrimoniale è rappresentato unicamente dalla proprietà dell'immobile sito in Castro dei Volsci (FR), via San Nicola n. 9 e attualmente valutato in € 49.137,50. La stessa viene esclusa dalla presente proposta di piano.

L'odierno ricorrente non è proprietario di alcun bene mobile registrato.

Percepisce una pensione netta pari a circa € 1.610,00 mensili (calcolata su 12 mesi).

Il livello di indebitamento in essere consente allo stesso di liquidare € 500,00 mensili (€ 509,24 per le ultime sette rate) per l'intera durata del piano (anni 9 e mesi 11) per fare fronte (parzialmente) ai pregressi debiti ossia:

a) € 61.567,95 – B.C.C. di Roma Soc. Coop. a r.l. con ipoteca di primo grado;

b) € 18.000,00 – Findomestic S.p.a. chirografario;

c) € 5.409,73 – Younited SA chirografario;

e così per **€ 84.977,68.**

e) € 3.000,00 inclusi oneri di legge per i costi dell'OCC, dott.ssa Martini;

f) € 2.000,00 inclusi oneri di legge per spese legali, Avv. Restori;

g) € 325,00 – spese di registrazione e CU;

h) € 300,00 – fondo spese;

e così per ulteriori oneri per **€ 5.625,00** per complessivi **€ 90.602,68** (a cui vanno aggiunti gli interessi sulla somma che si propone in pagamento al creditore ipotecario pari a € 1.218,00 per un totale generale di € 91.820,68).

1.2. Composizione del nucleo familiare e individuazione delle spese correnti ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera e) C.C.I.I.

Come evidenziato nel certificato allegato al ricorso il nucleo familiare è composto esclusivamente dal ricorrente. Lo scrivente fa presente che una famiglia composta da 1 persona, secondo l'Istat, consuma mensilmente circa € 1.100,00 (mediana anno 2021), fatte salve le spese straordinarie. Pertanto, calcolando una media per l'anno 2022 di € 1.600,00 a titolo di pensione su 12 mensilità l'anno, detratti € 1.100,00 necessari al ricorrente per il sostentamento (ed inferiore all'ammontare quantificato dall'ISTAT), i restanti all'incirca € 500,00 sarebbero destinati ai creditori.

1.3.Precisazioni in merito alle spese di procedura prededucibili

Ai fini della predisposizione del piano, salvo diversa successiva determinazione del Giudice, la sottoscritta ha ritenuto di concordare con il ricorrente un compenso prededucibile pari ad euro € 3.000,00 attualmente l'Occ non ha percepito alcun acconto, pertanto, l'intero importo è inserito tra i costi in prededuzione del piano di ristrutturazione dei debiti.

A tale importo, a titolo precauzionale, vanno aggiunti € 125,00 per il contributo e le spese di registrazione della sentenza di omologa pari ad € 200,00 e altre spese quantificabili in € 300,00.

1.4.Accesso alle banche dati e altre verifiche dell'O.C.C.

I debiti ammontano a **complessivi € 91.820,68 comprese le spese della presente procedura.**

2. ANALISI DEL PIANO

2.1.Attivo

Il ricorrente percepisce una pensione su base 12 mesi di euro 1.610,00. Ha il c.c. Unicredit di Castro dei Volsci n. IT28D0200874380000400143972 con saldo attivo di poche centinaia di euro.

Non dispone di altri beni mobili, né di mobili registrati o di crediti.

2.2.Passivo

La sintesi dell'indebitamento del ricorrente ammonta ad € 91.820,68 pari alla somma di:

a) € 3.625,00 per spese prededucibili conseguenti alla presente procedura pari a:

- € 125,00 per il deposito del ricorso,
- € 200,00 per la registrazione del decreto di omologa,
- € 300,00 per fondo rischio per eventuali spese di gestione;
- € 3.000,00 per compenso OCC comprensivo oneri previdenziali e fiscali

b) € 52.355,50 in privilegio di cui:

- € 2.000,00 per Avv. Restori per spese con privilegio generale;
- € 49.137,50 per il B.C.C. di Roma Soc. Coop. a r.l.(Ipotecario di primo grado);
- € 1.218,00 per B.C.C. di Roma Soc. Coop. a r.l. (interessi legali su somme privilegiate);

c) € 35.840,18 per i debiti chirografari pari alla somma di:

- € 12.430,45 per il B.C.C. di Roma Soc. Coop. a r.l.(pari alla differenza tra il debito (€ 61.567,95) e l'importo in privilegio ipotecario di primo grado Ipotecario di primo grado (€ 49.137,50));
- € 18.000,00 Findomestic;
- € 5.409,73 Younited.

€ 91.820,68 totale generale massa passiva Normalent.

Le spese per il sostentamento del ricorrente sono pari a €1.100,00 al mese e sono relative a:

Descrizione	Importo mensile in Euro	Importo annuale in Euro
Tasse immobile e utenze	300,00 €	
Vitto	500,00 €	
Abbigliamento		600,00 €
Spese mediche		1.800,00 €
Varie - non prevedibili		1.200,00 €
TOTALE	800,00 €	3.600,00 €
Fabbisogno medio mensile	1.100,00 = 800,00 + 300,00 (3.600,00/12)	

Le fonti che si offrono per la ristrutturazione del debito del ricorrente sono pari a € 59.564,52 circa e sono pari all'accantonamento dei ratei di pensione mensili di € 500,00 per 10 anni (rectius 9 anni e 11 mesi di cui le ultime sette rate di € 509,22).

(riguardo alla durata del piano, si consideri che la durata del mutuo originariamente comunque scadeva il 23.11.2033 e che lo stesso è garantito da assicurazione sulla vita). Le somme che si offrono con l'unica fonte di finanziamento del piano (€ 500.00 circa dai futuri ratei di pensione per 12 mesi ed € 509,22 per 7 mesi) permetterebbero la soddisfazione di:

- 100% delle spese in prededuzione (OCC + registrazione sentenza + fondo spese) per € 3.625,00;
- 100% delle spese in privilegio generale di Avv. Daniele Restori pari a € 2.000,00;
- 100% delle spese in ipoteca di primo grado compreso di interessi per totale di € 50.355,50 (BCC);
- 10% crediti chirografari per € 3.584,02 di cui l'ulteriore credito non soddisfatto in privilegio a BCC, Findomestic, e Younited.

Creditori prededucibili	Importo del debito in euro	Importo offerto in euro	% di soddisfazione
Spese in prededuzione OCC Commercialisti di Frosinone e Gestore, registrazione sentenza omologa	3.325,00 €	3.325,00 €	100,00%
Fondo rischi per eventuali spese di gestione della procedura	300,00 €	300,00 €	100,00%
Totale creditori prededucibili	3.625,00 €	3.625,00 €	100,00%
Creditori privilegiati	Importo del debito in euro	Importo offerto in euro	% di soddisfazione
Avvocato Restosi Daniele (generale)	2.000,00 €	2.000,00 €	100,00%
B.C.C. di Roma Soc. Coop. a r.l. (Ipotecario di primo grado pari all'importo della valutazione immobile)	49.137,50 €	49.137,50 €	100,00%
B.C.C. di Roma Soc. Coop. a r.l. (interessi legali su importo Ipotecario di primo grado per la rateazione)	1.218,00 €	1.218,00 €	100,00%
Totale creditori privilegiati	52.355,50 €	52.355,50 €	varia
Creditori chirografari	Importo del debito in euro	Importo offerto in euro	% di soddisfazione
B.C.C. di Roma Soc. Coop. a r.l. (residuo in chirografo € 61.567,95 - € 49.137,50))	12.430,45 €	1.240,5 €	10,00%
Findomestic - chirografo	18.000,00 €	1.800,00 €	10,00%
Younited SA - chirografo	5.409,73 €	540,97 €	10,00%
Totale creditori chirografari	35.840,18 €	3.584,02 €	10,00%
Totale debiti	91.820,68 €	59.564,52 €	

Il piano finanziario proposto si svolgerà nel seguente modo:

rate	Attivo Piano	Spese in prededuzione OCC + spese di registrazione	Fondo rischi per eventuali spese di gestione della procedura prededuzione	Avv. Restori Privilegio generale	Banca di credito cooperativo Privilegiato + chirografo	Findomestic - chirografo	Younited – chirografo
	59.564,52	3.325,00 €	300,00 €	2.000,00 €	51.598,55 €	1.800,00 €	540,97 €
1	500,00 €	500,00 €					
2	500,00 €	500,00 €					
3	500,00 €	500,00 €					
4	500,00 €	500,00 €					
5	500,00 €	500,00 €					
6	500,00 €	500,00 €					
7	500,00 €	325,00 €	175,00 €				
8	500,00 €		125,00 €	375,00 €			
9	500,00 €			500,00 €			
10	500,00 €			500,00 €			
11	500,00 €			500,00 €			
12	500,00 €			125,00 €	375,00 €		
13	500,00 €				500,00 €		
14	500,00 €				500,00 €		
15	500,00 €				500,00 €		
16	500,00 €				500,00 €		
17	500,00 €				500,00 €		
18	500,00 €				500,00 €		
19	500,00 €				500,00 €		
20	500,00 €				500,00 €		
21	500,00 €				500,00 €		
22	500,00 €				500,00 €		
23	500,00 €				500,00 €		
24	500,00 €				500,00 €		
25	500,00 €				500,00 €		
26	500,00 €				500,00 €		
27	500,00 €				500,00 €		
28	500,00 €				500,00 €		
29	500,00 €				500,00 €		
30	500,00 €				500,00 €		
31	500,00 €				500,00 €		
32	500,00 €				500,00 €		
33	500,00 €				500,00 €		
34	500,00 €				500,00 €		
35	500,00 €				500,00 €		
36	500,00 €				500,00 €		
37	500,00 €				500,00 €		
38	500,00 €				500,00 €		
39	500,00 €				500,00 €		

rate	Attivo Piano	Spese in prededuzione OCC + spese di registrazione	Fondo rischi per eventuali spese di gestione della procedura prededuzione	Avv. Restori Privilegio generale	Banca di credito cooperativo Privilegiato + chirografo	Findomestic - chirografo	Younited - chirografo
40	500,00 €				500,00 €		
41	500,00 €				500,00 €		
42	500,00 €				500,00 €		
43	500,00 €				500,00 €		
44	500,00 €				500,00 €		
45	500,00 €				500,00 €		
46	500,00 €				500,00 €		
47	500,00 €				500,00 €		
48	500,00 €				500,00 €		
49	500,00 €				500,00 €		
50	500,00 €				500,00 €		
51	500,00 €				500,00 €		
52	500,00 €				500,00 €		
53	500,00 €				500,00 €		
54	500,00 €				500,00 €		
55	500,00 €				500,00 €		
56	500,00 €				500,00 €		
57	500,00 €				500,00 €		
58	500,00 €				500,00 €		
59	500,00 €				500,00 €		
60	500,00 €				500,00 €		
61	500,00 €				500,00 €		
62	500,00 €				500,00 €		
63	500,00 €				500,00 €		
64	500,00 €				500,00 €		
65	500,00 €				500,00 €		
66	500,00 €				500,00 €		
67	500,00 €				500,00 €		
68	500,00 €				500,00 €		
69	500,00 €				500,00 €		
70	500,00 €				500,00 €		
71	500,00 €				500,00 €		
72	500,00 €				500,00 €		
73	500,00 €				500,00 €		
74	500,00 €				500,00 €		
75	500,00 €				500,00 €		
76	500,00 €				500,00 €		
77	500,00 €				500,00 €		
78	500,00 €				500,00 €		
79	500,00 €				500,00 €		
80	500,00 €				500,00 €		
81	500,00 €				500,00 €		
82	500,00 €				500,00 €		
83	500,00 €				500,00 €		

rate	Attivo Piano	Spese in prededuzione OCC + spese di registrazione	Fondo rischi per eventuali spese di gestione della procedura prededuzione	Avv. Restori Privilegio generale	Banca di credito cooperativo Privilegiato + chirografo	Findomestic - chirografo	Younited - chirografo
84	500,00 €				500,00 €		
85	500,00 €				500,00 €		
86	500,00 €				500,00 €		
87	500,00 €				500,00 €		
88	500,00 €				500,00 €		
89	500,00 €				500,00 €		
90	500,00 €				500,00 €		
91	500,00 €				500,00 €		
92	500,00 €				500,00 €		
93	500,00 €				500,00 €		
94	500,00 €				500,00 €		
95	500,00 €				500,00 €		
96	500,00 €				500,00 €		
97	500,00 €				500,00 €		
98	500,00 €				500,00 €		
99	500,00 €				500,00 €		
100	500,00 €				500,00 €		
101	500,00 €				500,00 €		
102	500,00 €				500,00 €		
103	500,00 €				500,00 €		
104	500,00 €				500,00 €		
105	500,00 €				500,00 €		
106	500,00 €				500,00 €		
107	500,00 €				500,00 €		
108	500,00 €				500,00 €		
109	500,00 €				500,00 €		
110	500,00 €				500,00 €		
111	500,00 €				500,00 €		
112	500,00 €				500,00 €		
113	509,22 €				174,80 €	257,14 €	77,28 €
114	509,22 €				174,80 €	257,14 €	77,28 €
115	509,22 €				174,80 €	257,14 €	77,28 €
116	509,22 €				174,80 €	257,14 €	77,28 €
117	509,22 €				174,80 €	257,14 €	77,28 €
118	509,22 €				174,80 €	257,14 €	77,28 €
119	509,20 €				174,75 €	257,16 €	77,29 €
Totali	59.564,52 €	3.325,00 €	300,00 €	2.000,00 €	51.598,55 €	1.800,00 €	540,97 €

2.3. Atti di disposizione degli ultimi 5 anni e solvibilità della ricorrente negli ultimi 5 anni

La scrivente rappresenta che non sono stati effettuati atti dispositivi negli ultimi 5 anni.

2.4. Atti impugnati dai creditori e giudizi pendenti

Ad oggi non risultano contenziosi pendenti (ad esclusione della procedura esecutiva immobiliare, Tribunale di Frosinone, RGE n. 141/23, dott.ssa Di Nicola).

2.5. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata

La scrivente ritiene che la documentazione prodotta a sostegno del piano predisposto dal ricorrente, oltre quella espressamente richiesta ed integrata, possa ritenersi completa ed attendibile ai fini che qui interessano.

Pertanto, non risultando ulteriori esposizioni debitorie, gli importi saranno eventualmente aggiornati da parte del sottoscritto Gestore in seguito alle comunicazioni di rito ai creditori successive all'ammissione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

3. COMMENTO AL PIANO PROPOSTO E VALUTAZIONE ALLA PROBABILE CONVENIENZA

L'odierno ricorrente, a seguito della separazione dalla moglie doveva far ricorso al credito per sostenere le spese legate all'acquisto della nuova sistemazione abitativa (contraendo un mutuo con la BCC di Roma).

In data 15/04/2019, però, il sig. Normalenti veniva colpito da un ictus cerebrale (dopo che era stato recentemente diagnosticato un tumore endocrino) che gli impediva di far fronte momentaneamente al pagamento delle rate del mutuo.

In un primo momento, era stato rassicurato sulla possibilità di una sospensione del pagamento delle rate, ma poi, mentre si trovava in ospedale, vittima di una caduta accidentale dovuta agli strascichi dell'ictus, con la frattura del femore, riceveva la comunicazione della banca che lo invitava a regolarizzare la posizione debitoria di 18 rate in arretrato, che non era stato in grado di pagare per poter far fronte alle cure e dalle spese di riabilitazione (per cui contrasse altri piccoli finanziamenti).

L'incalzare dei debiti (visti anche gli interessi applicati dalla Banca) ha ridotto il sig. Normalenti in una situazione di sovraindebitamento non superabile se non ricorrendo alle procedure di sovraindebitamento.

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere alle obbligazioni assunte, pari a €85.000,00 circa (mutuo ipotecario BCC (61.000,00 ca), e due prestiti personali uno con Findomestic (18.000,00 ca) per alcuni lavori necessari sulla casa in cui abita il debitore e uno con Younited (6.000,00

ca), per fare fronte a qualche spesa medica), senza dubbi assume rilievo la considerazione delle necessità del debitore di far fronte alle spese necessarie per la soddisfazione dei bisogni primari essenziali come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

Da tale punto di vista si è tenuto conto come riferimento, la spesa media mensile effettiva sostenuta dal debitore tenendo conto delle sole spese indispensabili per il sostentamento e considerato che sulle stesse non grava il canone di locazione essendo l'abitazione di proprietà.

Una volta fatto ciò, si è provveduto a calcolare il reddito disponibile per il rimborso dei debiti come differenza tra il reddito mensile pari a € 1.610,00 e le spese pari a € 1.100,00 ovvero la disponibilità effettiva di denaro liquido (o mezzi equivalenti) di cui il debitore può disporre per il rimborso dei prestiti, senza minare la capacità di garantire al nucleo familiare i mezzi per una esistenza libera e dignitosa.

Ad oggi, considerata la decadenza dal beneficio del termine del mutuo ipotecario (BCC) avvenuta durante il ricovero in ospedale per ICTUS, prolungatosi poi per una frattura di femore, a tale debito mensile di € 470,00 fino al 22.11.2033, si sono sommate le due rate per prestiti chirografari conseguenti alle spese mediche e (Younited) e per la ristrutturazione della prima casa (Findomestic).

Sulla base del reddito disponibile è risulta oggettiva l'impossibilità del debitore di onorare tutte le posizioni debitorie essendo decaduto dal beneficio del termine per il mutuo.

Tornando sulla valutazione della convenienza del piano proposto rispetto alla liquidazione, si consideri che il patrimonio liquidabile è di € 49.137,50 (dalla vendita dell'immobile di prima casa), e nessuna ulteriore somma potrebbe essere considerata da eventuali pignoramenti se l'immobile non resta nella disponibilità del debitore.

Pertanto, la messa a disposizione di € 59.564,52 con il piano supera quella disponibile con la procedura di liquidazione.

Risulta infatti che il creditore ipotecario, a fronte di un presunto realizza di € 49.137,50 a cui dettarre le spese di procedura di vendita forzata in ipotesi di liquidazione, qualora la presente proposta venisse accolta, lo stesso incasserebbe la maggior somma di € 51.598,55, oltre alla soddisfazione del 10% ai chirografari.

Pertanto, l'ipotesi liquidatoria del modesto immobile del debitore appare estremamente peggiorativa per il ceto creditorio, rispetto all'alternativa di esecuzione del presente piano di ristrutturazione.

4. CONCLUSIONI E ATTESTAZIONE DEL PIANO.

Riguardo al soddisfacimento dei creditori privilegiati, pignorati o ipotecari in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 67, comma 4, CCII)

La scrivente gestore della crisi ha valutato anche la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'ipotesi alternativa di liquidazione dei beni di proprietà del debitore in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione.

Considerato che il patrimonio del debitore in ipotesi di liquidazione è stimabile in euro 49.137,50, lo scrivente ritiene che allo stato attuale la ristrutturazione del debito del consumatore sia la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo, in quanto lo stesso raggiunge il maggior importo di € 59.564,52 garantendo ai creditori muniti di privilegio generale il pagamento non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione.

Difatti, nell'ipotesi liquidatoria potrebbero essere onorati unicamente i debiti prededucibili, il creditore ipotecario nella misura del 92,62%, i privilegiati nella misura dello 0,00% ed i creditori chirografari nella misura dello 0,00%:

La tabella seguente riepiloga i risultati in ipotesi di liquidazione.

Ipotesi liquidatoria	Parziali	Totali
Valore del patrimonio	€ 49.152,00	100%
Spese O.C.C.	€ 625,00	100%
Spese liquidatore		
Spese prededucibili	€ 3.000,00	100%
Residuo liquidabile	€ 45.527,00	92,62%
Creditore ipotecario	€ 45.527,00	92,62%
Creditori privilegiati	0,00	0,00%
Creditori chirografari	0,00	0,00%

Risulta invece che in ipotesi di accoglimento del piano di ristrutturazione il creditore ipotecario, a fronte di un presunto realizzo di € 49.137,50 a cui detrarre le spese di procedura di vendita forzata in ipotesi di liquidazione, incasserebbe la maggior somma di € 51.598,55 pari al 100% del ricavato della vendita maggiorato degli interessi di dilazione, oltre al 100% ai privilegiati e al 10% ai chirografari.

Le somme che si offrono con l'unica fonte di finanziamento del piano (futuri ratei di pensione per € 500.00 dai 112 mesi ed € 509,22 per 7 mesi) permetterebbero la soddisfazione di:

- 100% delle spese in prededuzione (OCC + registrazione sentenza + fondo spese) per € 3.625,00;
- 100% delle spese in privilegio generale di Avv. Daniele Restori pari a € 2.000,00;
- 100% delle spese in ipoteca di primo grado compreso di interessi per totale di € 50.355,50 (BCC);
- 10% crediti chirografari per € 3.584,02 di cui l'ulteriore credito non soddisfatto in privilegio a BCC, Findomestic, e Younited.

Riguardo alla coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento

La scrivente gestore della crisi alla luce degli elementi esposti ritiene di poter affermare che:

- il piano viene proposto ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCII;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- la proposta di ristrutturazione dei debiti rispetta le disposizioni di cui all' art. 67, comma 2, CCII (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a), CCII);
- sono state espone le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. b), CCII));
- è stata verificata la completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)).

Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, la scrivente gestore della crisi ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto *ex art. 67 CCII*, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati:

1. i documenti messi a disposizione dal debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
2. la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;

3. lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
4. il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dal debitore;

esprime

il proprio favorevole giudizio in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

In conclusione, per tutto quanto sopra, la sottoscritta Martini Lara Gestore della Crisi,

ATTESTA

la fattibilità e convenienza per i creditori del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs.83/2022.

Con osservanza

Frosinone li 25.03.2024

Il professionista nominato in funzione O.C.C.

Dott.ssa Lara MARTINI.



1. Istanza di nomina sig. Normalenti;
2. Nomina dott.ssa Martini;
3. Valutazione immobile, Ing. Peronti;
4. Dichiarazione sig. Normalenti;
5. Referto visita Gemelli;
6. Referto Ictus;
7. Relazione di dimissione;
8. Pignoramento immobiliare;
9. Visura immobiliare;
10. Visura PRA;
11. Preventivo / conferimento incarico Avv. Restori;
12. Certificazioni Uniche anni 2021, 2022 e 2023;
13. ISEE Normalenti;
14. Certificato di residenza e stato di famiglia sig. Normalenti.